CAMERA DEI DEPUTATI N. 6224

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAMINO

Presentata il 20 dicembre 1991

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel dicembre 1989 tutti i tecnici di radiologia degli istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna hanno sottoscritto un documento nel quale hanno dichiarato di non essere disponibili, per obiezione di coscienza, non solo a prestare la loro opera nel centro dove si pratica vivisezione ma a tutto ciò che attiene la sperimentazione animale dentro e fuori il centro di ricerche. Negli ultimi anni frequenti sono stati i casi di studenti che hanno chiesto ai consigli di corsi di laurea di non rendere obbligatoria la frequenza ai laboratori dove vengono tenute esercitazioni con dissezione di animali.

Ciò che ha portato i tecnici di radiologia e gli studenti ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è stata la convinzione che essa oltre che essere crudele, procurando sofferenza ad esseri viventi, sia inutile e dannosa per la salute dell'uomo, idea ormai condivisa da una sempre crescente parte del mondo scientifico. La critica scientifica alla sperimentazione animale come metodologia applicata alla ricerca biomedica si fonda sull'impossibilità di estrapolare all'uomo i dati ottenuti sull'animale. Di conseguenza qualsiasi risultato ottenuto provando un farmaco sugli animali può risultare identico, simile o completamente diverso sull'uomo e questo si saprà solo « a posteriori » cioè dopo aver sperimentato il farmaco stesso sull'uomo. La sperimentazione animale non dà quindi nessuna sicurezza al ricercatore sui possibili effetti che il farmaco avrà sull'uomo se non dopo aver sperimentato sull'uomo stesso. Essa rappresenta quindi solo l'alibi per poter sperimentare farmaci e terapie su esseri umani e su bambini per immettere

sul mercato un enorme quantità di farmaci i quali in gran parte saranno ritirati perché tossici o inefficaci.

In Italia come anche in diversi paesi europei sono attive associazioni di medici che individualmente e coraggiosamente, nonostante vengano spesso tacciati di essere contro la scienza ed il progresso scientifico, si oppongono ad una medicina scientista e meccanicista.

Volendo comunque prescindere in questa sede da tutte le valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale utilità della sperimentazione animale sia nella ricerca biomedica che nella didattica appare opportuno riconoscere giuridicamente il diritto dei lavoratori e degli studenti a decidere secondo coscienza se partecipare o meno agli esperimenti, senza che tale scelta costituisca un fatto discriminante per la propria carriera professionale o per una valutazione in sede d'esame.

L'istituto dell'obiezione di coscienza è riconosciuto, auspicato e sancito da trattati e norme di diritto internazionale: l'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni unite afferma che « ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione »; la Convenzione europea dei diritti civili e politici sancisce un riconoscimento esplicito anche se generico della libertà di coscienza individuale, ed una risoluzione CEE riconosce l'obiezione di coscienza come diritto fondamentale.

Bisogna quindi individuare gli strumenti idonei per garantire il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a ricerche e pratiche come quelle che richiedono l'uso e la soppressione di animali che trovano valutazioni differenziate nell'opinione pubblica e all'interno dello stesso mondo scientifico. Queste pratiche suscitano dolore e riprovazione in coloro che ritengono tali ricerche non solo una inutile sofferenza inferta ad esseri viventi ma forviante rispetto alle necessarie conoscenze per garantire la salute dei cittadini.

Entrando nel merito della proposta l'articolo 1 riconosce l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo di tutti cittadini che in nome della propria bertà di pensiero, coscienza e religione opposizione alla violenza verso tutti esseri viventi non accettano di partec pare, pure indirettamente, a qualsia atto collegato alla pratica della sperime tazione animale.

L'articolo 2 individua i soggetti legit mati ad avvalersi del diritto all'obiezion Ha infatti la facoltà di obiettare non so il medico e il personale medico e par medico e quanti svolgono la loro attivi nel settore della ricerca, del servizio sp cialistico di assistenza sanitaria, del ser zio tecnico-medico o del servizio ausili rio di sanità ma anche tutti coloro ch indipendentemente dalle specifiche ma sioni (tecniche o esecutive) possono qualche modo trovarsi coinvolti nell'at vità di sperimentazione animale. Non es stono quindi limiti soggettivi, chiunq può fare obiezione e per qualsiasi motiv Secondo una ordinanza del Consiglio Stato del 24 maggio 1985, n. 16, la bertà di coscienza come quella di pe siero e di religione non può essere o getto di indagine istituzionale volta sondare la coscienza dell'individu Quindi l'obiezione non deve essere accor pagnata dall'indicazione dei motivi s quali è basata e non comporta alcu conseguenza negativa per l'obiettore. N esistono nemmeno limiti oggettivi quanto anche attività preparatorie dota di rilevanza casuale diretta nel proces vivisettorio oltre che l'atto direttamente astrattamente idoneo a produrre l'even vivisettorio sono dotate di una loro i trinseca attitudine a turbare la coscien dell'obiettore. In questo senso non si vu fare una distinzione tra attività specific tamente e necessariamente dirette al sperimentazione animale e non.

Riguardo l'obbligo o meno dell'obie tore di produrre una dichiarazione pr ventiva alla pubblica autorità o ad orga sanitari della propria intenzione a n partecipare ad attività che comportir sperimentazione animale dato che l'obi zione di coscienza si configura come d ritto potestativo essendo connessa a pr

cisi motivi morali che possono sopravvenire o venir meno in relazione alla libertà di coscienza e di pensiero l'obiezione può essere opposta di volta in volta. La dichiarazione di obiezione di coscienza ha effetto immediato. Tutte le strutture private e pubbliche legittimate a fare sperimentazione animale hanno l'obbligo di informare i soggetti interessati della possibilità di avvalersi dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Esse hanno altresì l'obbligo di predisporre un modulo di domanda, a norma della presente legge (articolo 3).

Il divieto di discriminazione costituisce l'applicazione in materia del più generale principio di uguaglianza.

Potrebbero verificarsi nei confronti degli obiettori discriminazioni. Il datore di lavoro non sarà legittimato a licenziare o a non rinnovare il contratto all'obiettore, bensì sarà obbligato a mantenere in servizio l'obiettore garantendogli un impiego alternativo che sia equiparabile remunerativamente e professionalmente al precedente perché nessuna persona può essere obbligata né per contratto né per altro atto o regolamento a partecipare a procedure di sperimentazione animale qualora abbia fatto obiezione di coscienza.

La necessità di tutelare gli studenti che sono contro la sperimentazione animale per usi didattici senza che questo condizioni le valutazioni in sede d'esame ed assicurare il diritto all'uguaglianza, rende necessario che l'organo universitario competente non obblighi la frequenza in laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su animali soprattutto quando esistono strumenti tecnici idonei a sostituire completamente le dimostrazioni con esseri viventi fino al momento in cui non vengano istituiti corsi che non richiedano prove di laboratorio con animali (articolo 4).

Infine con l'articolo 5 si intende riconoscere a chi rifiuta di eseguire o compiere atti di violenza sugli animali il diritto all'obiezione di coscienza a compiere atti di violenza verso gli esseri umani e quindi di avvalersi della facoltà di non prestare servizio militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Diritto di obiezione di coscienza).

1. I cittadini che, per motivi di coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, si oppongano alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

ART. 2.

(Soggetti legittimati).

1. Il diritto all'obiezione di coscienza è esercitabile da chiunque possa a qualsiasi titolo trovarsi coinvolto in attività di sperimentazione animale e da chiunque possa dare a tale pratica un contributo sia pure indiretto.

ART. 3.

(Modalità per l'esercizio del diritto).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono dichiarare la loro obiezione di coscienza alla sperimentazione animale in qualsiasi momento, anche successivo all'attività connessa alla sperimentazione animale.

2. Le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto ai lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le medesime strut-

ture hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo di domanda di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, a norma della presente legge.

ART. 4.

(Divieto di discriminazione).

1. Nessuno può essere pregiudicato in qualsiasi forma per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. Coloro che, ai sensi dell'articolo 1, dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, nel caso siano lavoratori dipendenti, ad essere ricollocati in attività che abbiano gli stessi parametri professionali ed economici dell'attività svolta prima di esercitare obiezione di coscienza. Solo nel caso in cui l'obiezione di coscienza comporti l'impossibilità di un impiego alternativo all'interno della struttura, il cui funzionamento venga ostacolato dalla permanenza dell'obiettore, l'obiettore può essere licenziato.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. Devono altresì essere istituiti corsi in cui tali pratiche non sono ritenute necessarie per il superamento dell'esame entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione alla sperimentazione animale.

ART. 5.

(Servizio civile).

1. I cittadini che si dichiarano obiettori alla sperimentazione animale ai sensi dell'articolo 1, se obbligati ad adempiere agli obblighi di leva, sono, a loro richie-

sta, riconosciuti obiettori di coscienza al servizio militare.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono un servizio civile in sostituzione del servizio militare ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni.